



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

D.D.G. n. 226

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che ha abrogato il D.Lgs. n. 230/1995 di attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/28/EURATOM e 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti;
- VISTO il D.D.G. n. 723 del 19/06/2020 con il quale è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii, mediante "Richiesta di Offerta Aperta (RDO APERTA)" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), finalizzata all'affidamento del servizio, di cui all'art. 1 del presente provvedimento, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per un importo a base d'asta pari ad Euro 128.000,00 (oltre IVA come per legge), per la durata di due anni, con l'eventuale opzione di proroga di un ulteriore anno;
- VISTA la Richiesta di offerta n. 2673129 per l'affidamento del servizio *de quo*, pubblicata sul sito acquisti in rete PA in data 23/10/2020, con scadenza 16 novembre alle ore 12,00;
- VISTO il D.D.G. n. 1367 del 17/11/2020 con il quale si è proceduto alla costituzione del seggio di gara per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento del servizio *de quo*;
- VISTO il D.D.G. n. 1515 del 22/12/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione, sia dal punto di vista tecnico che economico, delle offerte presentate dai concorrenti per l'affidamento del servizio *de quo*, composta dal Prof. Giuseppe Lucio Cascini - Responsabile dell'U.O. di Medicina Nucleare afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – (Presidente), dalla Prof.ssa Claudia Pileggi - Titolare della cattedra di Igiene afferente al Dipartimento della Salute – (Commissario), dall'Ing. Renato Ledonne - in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziali – (Commissario);
- VISTO il verbale di gara n. 3 del 27/01/2021, nel quale la Commissione giudicatrice, all'atto dell'apertura della Busta Economica, ha proposto l'esclusione



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

dell'operatore economico *Fiorad S.r.l.*, poiché lo stesso *“non ha esplicitato nella propria offerta economica la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii*, la cui indicazione era richiesta, a pena di esclusione, dall'art. 16 del Disciplinare di Gara;

VISTO il D.D.G. n. 140 del 12/2/2021 con il quale è stata disposta l'esclusione dell'operatore economico *Fiorad S.r.l.* dalle successive operazioni di gara, ai sensi dell'art. 16 del disciplinare di gara;

VISTA la nota prot. 3035 del 12/02/2021, con la quale è stata comunicata alla *Società Fiorad S.r.l.* l'esclusione, ai sensi dell'art 76 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii;

VISTO il ricorso in autotutela presentato (prot. d'Ateneo n 3317 del 15/02/2021), a seguito della comunicazione di esclusione, dalla Società FIORAD, con il quale la stessa chiedeva, l'annullamento, con effetto immediato, del provvedimento di esclusione dalla gara e la sua riammissione alle successive operazioni della stessa, motivando che, trattandosi di prestazione di natura intellettuale, la stessa risulta esonerata dall'obbligo previsto ex art 95, comma 10, del D.Lgs. 50 e ss.mm.ii, e sostenendo, altresì, la nullità della prescrizione contenuta nell'art. 16 del disciplinare di gara, in virtù di quanto previsto nell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50 e ss.mm.ii. prevede che *“ i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle;*

VISTA la nota prot. n. 3530 del 17/02/2021 con la quale è stata avanzata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato una richiesta di parere in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione nei confronti della Società Fiorad srl;

PRESO ATTO del parere formulato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (protocollo d'Ateneo con prot. n. 3983 del 23/02/2021), che, qualificando il servizio di sorveglianza fisica come servizio di natura intellettuale (Linee Guida Anac n. 13 del 2019) sottratto, per legge, all'obbligo di esplicitazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, ritiene illegittimo il provvedimento di esclusione, e nullo l'art. 16 del disciplinare di gara, in quanto lesivo del principio di tassatività delle clausole di esclusione, ex art. 83 comma 8 D.Lgs. 50 e ss.mm.ii (cons. Stato n. 7257/2020);

RITENUTE condivisibili le motivazioni esposte dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel parere succitato e, dunque, valutato di dover procedere all'annullamento



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

in autotutela del provvedimento di esclusione e della nota prot. 3035 del 12/02/2021;

VISTO l'art. 21 *octies* della legge 241/1990 modificato dalla legge 124/2015 che prevede “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;

VISTO l'art. 21 *nonies* della legge 241/1990 modificato dalla legge 124/2015 che recita “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;

CONSIDERATO che nessun pregiudizio può derivare ad alcuno, come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela, non essendo ancora stata disposta l'aggiudicazione del servizio *de quo*;

RITENUTO sussistendone i presupposti di legge, ex art. 21 *nonies* della legge 241/90, di procedere all'annullamento del provvedimento D.D.G. n. 140 del 12/2/2021 e della conseguenziale nota prot n. 3035 del 12/02/2021;

DISPONE

Per le motivazioni di cui al preambolo che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento

- ART. 1 di annullare d'ufficio il provvedimento D.D.G. n. 140 del 12/2/2021 e la conseguenziale nota prot. 3035 del 12/02/2021 con il quale è stata disposta l'esclusione dell'operatore economico Fiorad S.r.l. dalle successive operazioni di gara, ai sensi dell'art 21 *nonies* della legge 241/1990, per come modificato dalla legge 124/2015.
- ART.2 di notificare del disposto provvedimento di annullamento la Società Fiorad S.r.l, secondo le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, e la Commissione di gara affinché proceda alla riammissione della Società Fiorad S.r.l alle successive operazioni di gara.
- ART. 3 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente dell'Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparenza – Bandi di gara, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

ART.4

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, del D.Lgs 104/ 2010 s.m.l., è impugnabile dinanzi il Tribunale Amministrativa Regionale della Calabria, sede di Catanzaro.

Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 20.02.2021

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli